

BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCIATORI CON ELICOTTERI (ELISKI), AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA L.R. 15/1988 E SMI, NEL COMPRENSORIO N. 6 BREUIL-CERVINIA - VALTOURNENCHE E CONTESTUALE CONCESSIONE D'USO E IN GESTIONE DELLE ELISUPERFICI DI BASE E DEGLI AERALI DI POSA E DI RECUPERO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022, CON EVENTUALE RINNOVO PER LE STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024.
CIG 905422894E

Dati essenziali della procedura.

Stazione appaltante	Comune di Valtournenche – P.zza della Chiesa 1
Tipologia della procedura	Procedura aperta
Codice CIG 905422894E	SEGRETARIO
Termine di ricezione delle offerte	19/01/2022 ore 12:00
Termine ultimo per chiarimenti	14/01/2022 ore 12:00
Criterio di Aggiudicazione	Miglior prezzo a rialzo su base d'asta e Minor prezzo sulla tariffa/minuto applicata per servizi richiesti dall'Amministrazione Comunale
Responsabile Unico del Procedimento	Segretario Comunale, dr. René Rey

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda anche allo schema di contratto.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'assegnazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. 15/1988, della deliberazione di Giunta regionale n. 1342 del 07 ottobre 2016 e dell'art. 1 della L.r. 6/2021, per la stagione invernale 2021/2022, eventualmente rinnovabile per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024, con contestuale concessione d'uso e in gestione delle elisuperfici di base nonché degli areali di posa e di recupero, nei limiti temporali fissati dall'art. 3, comma 6, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15, come da cartografia allegata, risultante dai consensi delle proprietà al 16/12/2021 per lo svolgimento dell'attività di eliski, ovvero della cartografia che risulterà approvata definitivamente all'esito del procedimento che è in corso presso l'Amministrazione regionale e che l'operatore economico dovrà impegnarsi ad accettare senza riserve.

Le partenze devono obbligatoriamente avvenire dalle elisuperfici di base autorizzate dal Comune, come da cartografia allegata.

La gara, ad evidenza pubblica, verrà espletata attraverso il Sistema Telematico di Acquisto della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, organizzato in vari ambienti tematici nei quali si sviluppano gli specifici Strumenti di Acquisizione.

La relativa documentazione è pertanto disponibile nel Sistema Telematico di acquisto regionale all'indirizzo <https://inva.i-faber.com>, all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

Art. 2 Documenti che disciplinano l'appalto.

L'appalto è disciplinato dai seguenti documenti:

- **CARTOGRAFIA ELISKI DI CUI AGLI AREALI CONSENTITI DAI PROPRIETARI con RELAZIONE DESCRITTIVA**
- **REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER ATTIVITA ELISKI**
- **BANDO DI GARA**
- **BOZZA CONTRATTO**
- **MODULO DICHIARAZIONI**
- **MODELLO TRACCIABILITA'**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare l'assegnazione in via d'urgenza.

Ai fini della partecipazione alla gara, il Comune ha predisposto dei moduli che costituiscono meri facsimili. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli.

Le cartografie di riferimento ai fini della esecuzione dell'attività in oggetto sono quelle allegate al presente bando ovvero quelle che risulteranno all'esito della procedura di approvazione, ancora in corso, da parte dell'Amministrazione regionale. Si precisa che tali cartografie, alla data della pubblicazione del presente bando, sono in fase di **approvazione secondo le disposizioni normative vigenti. Il concorrente prende atto di tale circostanza e dichiara, CON LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, di non avere nulla da eccepire (a qualunque titolo) laddove le medesime dovessero subire variazioni e modifiche in sede di approvazione conclusiva oppure qualora i riferimenti cartografici dovessero rimanere quelli attualmente vigenti. Il concorrente, inoltre, CON LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA accetta e rispetta le possibili ed eventuali modifiche della cartografia successive all'aggiudicazione e ora non prevedibili, che dovessero intervenire durante il periodo contrattuale.**

Il Comune si riserva di differire o revocare o annullare la procedura di gara senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti alcun diritto in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla medesima o qualsivoglia diritto risarcitorio.

Art. 3 – Importo dell'appalto.

1. L'importo complessivo dell'appalto comprende la stagione invernale 2021/2022, per la quale il servizio decorrerà presumibilmente dalla fine del mese di gennaio 2021 e cesserà il 15/05/2022), con eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024, ed è così suddiviso:

Descrizione	Importo stagione 2021/2022	Importo stagione 2022/2023-2023/2024	Totale
A- Importo minimo garantito (soggetto a rialzo)	Euro 50.000,00	Euro 140.000,00	Euro 190.000,00
B – Importo tariffa/minuto applicata per servizi richiesti dal Comune	DA INDICARE Euro.....	NON INDICARE	NON INDICARE

2. Per quanto riguarda la tariffa/minuto è previsto, a richiesta del concessionario, il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi secondo l'indice dei costi standardizzati per tipologia di servizio ovvero, laddove detto indice non fosse disponibile, applicando l'indice ISTAT/FOI su base nazionale a partire dal secondo anno con riferimento al mese di novembre.
3. L'operatore economico dovrà altresì indicare in sede di offerta l'importo della tariffa/minuto applicata per servizi eventualmente richiesti dall'Amministrazione comunale (a titolo esemplificativo, servizi in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento della Gara di Coppa del Mondo di Sci Alpino).

L'aggiudicatario si impegna a corrispondere per ciascuna stagione, a titolo di canone per la concessione delle elisuperfici, l'importo minimo garantito offerto in sede di gara, da versarsi in n. 2 rate annuali, pena la risoluzione del contratto, entro le seguenti scadenze:

- i. la prima entro il 31 marzo di ciascun anno;
 - ii. la seconda entro il 30 aprile di ciascun anno;
4. L'importo minimo garantito dovrà essere corrisposto indipendentemente dal numero di rotazioni effettuate e, in ogni caso, indipendentemente da ogni altro fattore (es. scarsa attività, impossibilità di volare per motivi metereologici, impossibilità di sciare per scarso innevamento per o per rischio valanghe).
 5. Nella sola ipotesi in cui le attività sciistiche e turistiche dovessero essere impedito – in tutto o in parte – con apposito decreto, conseguente ad una recrudescenza della emergenza COVID-19, il Comune potrà concedere una riduzione fino ad un massimo dell'80% dell'importo di gara, in ragione dell'attività effettivamente espletata.

Art. 4– Requisiti di ordine generale.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicato all'art. 80, comma 1, del Dlgs 50/2016 (al quale si rinvia ad ogni

effetto).

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. Si invita l'operatore economico a dichiarare tutte le condanne sopra elencate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, restando in capo all'ente aggiudicatore di valutarne la gravità.

Costituiscono, altresì, motivi di esclusioni la sussistenza delle fattispecie di cui ai commi 2,3,4,5 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (al quale si rinvia ad ogni effetto). Per le ulteriori precisazioni in tema di esclusione si richiamano le medesime disposizioni.

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'ente aggiudicatore ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, Autoporto S.p.A. opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D.Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al D.P.R. 184/2006.

Art. 5 – Requisiti speciali.

I concorrenti devono possedere, al momento della presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti.

A - Requisiti di idoneità professionale.

I concorrenti devono essere idonei dal punto di vista professionale e risultare, quindi, iscritti **nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per l'attività oggetto della presente procedura di affidamento.

N.B. In caso di raggruppamento (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) il requisito deve essere, **pena l'esclusione**, soddisfatto da tutti i componenti.

B - Requisiti di capacità tecnica e professionale.

I concorrenti devono essere in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e professionale e precisamente:

b.1) devono essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001-2015 o, in difetto di

quest'ultima, presentare idonea documentazione atta a dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali durante le fasi operative e manutentive della gestione del servizio;

b.2.) devono possedere i seguenti requisiti:

- avere nel proprio organico almeno un pilota in possesso di licenza CPL(H) in corso di validità sul tipo di elicottero da impiegare, con esperienza di:
 - almeno 1.000 (mille) ore di volo di elicottero da pilota in comando, da certificarsi tramite libretto di volo, di cui:
 - almeno 500 (cinquecento) ore di volo in ambiente montano ovvero in ambiente ostile, da certificarsi a cura di ciascun pilota tramite attestazione in calce al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per cui l'attività è stata prestata;
 - almeno 40 (quaranta) ore di volo concernenti l'attività di eliski, da certificarsi a cura di ciascun pilota tramite l'attestazione in calce al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per cui l'attività è stata prestata;
- devono avere nel proprio organico tecnici certificati L.M.A.;
- devono avere nel proprio organico un direttore operativo con almeno 10 anni di documentata e comprovata esperienza di volo;
- devono disporre di personale addestrato alle attività di eliski;
- devono disporre di un coordinatore, di una guida alpina di dimostrata esperienza lavorativa in loco di almeno un anno, svolto negli ultimi 5 anni con l'eliski, e di una conoscenza continua del territorio in cui si svolge l'attività, questo in virtù dei cambiamenti climatici e delle profonde trasformazioni che, negli ultimi anni, si sono verificati nei contesti di alta montagna, nonché di una discreta conoscenza delle lingue italiano /francese/ inglese, per assicurare la comprensione delle informazioni veicolate anche alla clientela straniera. Tali requisiti sono ritenuti fondamentali per garantire una maggiore sicurezza nello svolgimento dell'attività. Il possesso di tali requisiti dovrà essere garantito anche in caso di eventuali sostituzioni del coordinatore indicato. Tale eventualità è da intendersi occasionale, dovrà essere motivata e dovrà essere comunicata al Comune, entro un'ora dal verificarsi della medesima, tramite Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it;
- devono disporre di piloti in possesso dell'abilitazione al volo in montagna;

C - Requisiti di capacità economica e finanziaria.

Il concorrente deve essere in possesso di idonei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente dovrà:

c.1.) Attestare di avere realizzato un fatturato globale relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari pari almeno ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);

c.2) Dichiarare di essere in possesso o di stipulare, per l'esecuzione del contratto, un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali il cui valore non dovrà essere inferiore:

- ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni), per i danni alle persone;

ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i danni alle derivanti dall'esecuzione del servizio e da qualsiasi altra causa verificatasi in corso di rapporto, nonché da fatti di terzi.

N.B. In caso di raggruppamento (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) il requisito:

- di cui alla lettera c.1 deve essere, pena l'esclusione, soddisfatto da tutti i componenti nel complesso, fermo restando che il mandatario dovrà possedere o spendere il requisito in misura maggioritaria.
- di cui alla lettera c.2. deve essere, pena l'esclusione, soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: a) somma dei massimali delle polizze dei

singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo delle prestazioni che intende eseguire; b) unica polizza del capogruppo per il massimale indicato, con copertura da estendere (prima della stipula del contratto, pena l'esclusione) a tutti gli operatori del raggruppamento.

Tutti i requisiti di esecuzione del contratto dovranno essere dichiarati in sede di gara, mediante la compilazione della domanda di partecipazione "Mod. 1" firmata dal referente aziendale munito di poteri di rappresentanza, e dovranno essere dimostrati, per l'esecuzione della concessione, presentando l'elenco degli elicotteri che verranno utilizzati, prima dell'inizio dell'attività e comunque entro e non oltre 3 gg lavorativi successivi alla comunicazione via PEC dell'approvazione della proposta di aggiudicazione.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera sarà motivo di esclusione dalla gara.

Art. 6. Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà disposta, previa procedura ad evidenza pubblica ai art. 60 D. Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri

- a) Migliore offerta in aumento sull'importo minimo garantito di € 190.000,00, IVA esclusa, posto a base di gara, non sono ammesse offerte alla pari ma unicamente a rialzo;
- b) Migliore offerta in ribasso sull'importo della tariffa/minuto applicata per i servizi eventualmente richiesti dall'Amministrazione comunale;

In presenza di offerte uguali di cui al punto a) si procederà alla seguente ulteriore valutazione:

Migliore offerta in ribasso sull'importo della tariffa/minuto applicata per i servizi eventualmente richiesti dall'Amministrazione Comunale. (Relativamente alle stagioni 2022/2023 e 2023/2024 si applicherà l'adeguamento della tariffa all'indice ISTAT FOI su base nazionale a richiesta dell'aggiudicatario con riferimento al mese di novembre a partire dalla seconda stagione 2022/2023).

In caso di ulteriore parità delle offerte di cui ai punti a) e b) si procederà mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.

Non si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Art. 7 – Obblighi a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà organizzare e gestire, nell'ambito dei territori del comprensorio n.6 Breuil-Cervinia – Valtournenche, l'attività di eliski a partire dalle elisuperfici base di partenza e sugli aerali di posa in quota e di recupero nella disponibilità del comprensorio di cui alla suddetta cartografia risultante dai consensi delle proprietà per lo svolgimento dell'attività di eliski – allegata - ovvero della cartografia che risulterà approvata definitivamente dall'esito del procedimento presso l'amministrazione regionale che l'operatore economica accetta senza riserve.

Nei mesi di svolgimento del servizio l'elicottero principale, dovrà essere riservato all'esercizio dell'attività di eliski nel territorio del Comune di Valtournenche ed essere basato nelle aree disponibili di proprietà pubblica, in modo da ridurre i voli di trasferimento da e per la località e, di conseguenza, l'inquinamento acustico. Sul medesimo dovrà essere apposto il logo del Comune, al fine di agevolare le operazioni di controllo e di verifica delle attività.

Il servizio di aviotrasporto di sciatori potrà svolgersi, dalle ore 7,00 alle ore 16,00, dal 20 dicembre al

15 maggio, periodo incluso nei limiti temporali fissati dall'art. 3, comma 6, della Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15e, salve eventuali deroghe dalla medesima legge previste;

Relativamente alla stagione invernale 2021/2022 il servizio decorrerà presumibilmente dalla fine del mese di gennaio 2021 2022 e cesserà il 15 maggio 2022;

L'aggiudicatario dovrà presentare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, copia del tariffario e dovrà comunicare la tariffa applicata ai privati per attività di lavoro aereo sul territorio comunale.

L'aggiudicatario dovrà assicurarsi che l'attività di eliski nelle zone adiacenti ai rifugi alpini, nei periodi di apertura di quest'ultimi, sia pianificata attraverso un contatto costante con i gestori.

L'aggiudicatario delle elisuperfici occasionali è tenuto a consentire, per tutta la durata del contratto, l'atterraggio, il decollo e comunque l'uso delle elisuperfici agli aeromobili di soccorso, di protezione civile e delle forze di polizia nonché l'uso delle elisuperfici base di partenza agli aeromobili di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo che programmino o necessitino di atterrare, in presenza delle condizioni di legge, assumendosene la gestione e l'accurata pulizia e segnalando all'Amministrazione eventuali richieste anomale o condotte non consone all'area, anche nel rispetto del Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 27/10/2021;

L'aggiudicatario è responsabile in ordine all'effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno, come da D. M. 1° febbraio 2006;

L'aggiudicatario dovrà assicurare n. 5 ore di volo gratuito per servizi a richiesta del Comune e n. 1 ora di volo gratuito per servizi di Protezione civile, per emergenza (es. Commissione Locale Valanghe), da computarsi a partire dall'areale di base più vicino al servizio richiesto. L'elicottero dovrà essere a disposizione, a chiamata del Sindaco, per i servizi di Protezione civile e di emergenza (es. Commissione Locale Valanghe).

Il coordinatore a terra deve essere dotato di coperture assicurative adeguate all'attività svolta.

Le attività di volo dovranno essere svolte esclusivamente da piloti in comando aventi l'esperienza minima richiesta. Il servizio, a norma dell'art. 16 del D.M. 8 agosto 2003, dovrà essere svolto solo da piloti qualificati a norma del c. 1, che abbiano effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi nei novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie occasionale.

In caso di necessità di un atterraggio per emergenza non di carattere sanitario (ad esempio: rottura di uno sci, incapacità di scendere del cliente, rischio di valanghe, condizioni critiche del manto nevoso, ogni altro caso non di carattere sanitario, ...) non vi sono limitazioni sui punti di recupero ed è ammesso anche un recupero al di fuori delle aree autorizzate, previa valutazione del Comandante sull'idoneità del sito.

L'aggiudicatario dovrà ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 3, lettera c,) della l.r. 15/1988 e, segnatamente, garantire la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo e al suolo nonché l'assistenza di una guida alpina o, in caso di assenza di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo di sette sciatori o frazioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla l.r. 58/1991.

Art. 8 – Elicotteri e loro caratteristiche.

L'aggiudicatario deve disporre di un elicottero principale e di un elicottero di riserva.

Per tutta la durata della convenzione l'elicottero principale dovrà essere riservato all'esercizio

dell'attività di eliski nel territorio del Comune di Valtournenche ed essere basato sulle aree disponibili di proprietà pubblica, in modo da ridurre i voli di trasferimento da e per la località e, di conseguenza, l'inquinamento acustico. Sul medesimo dovrà essere apposto il logo comunale, al fine di agevolare le operazioni di controllo e di verifica delle attività.

Gli elicotteri devono essere dotati di:

- un motore leggero a turbina per impiego SPO e CAT in ambiente ostile in configurazione base idonea per il trasporto di almeno 5 passeggeri più 1 pilota, rispondente ai requisiti di certificazione ed operativi (EASA)-certificato di categoria B in prestazione di classe 3 e di certificazione acustica ai sensi della legge regionale 4 marzo 1988, n.15, art. 3;
- un carrello di atterraggio con pattini o ruote, predisposto per l'installazione di pattini da neve;
- uno specchio esterno regolabile dall'interno della cabina;
- un cestello esterno portasci, o attrezzatura analoga;
- un apparato ELT (trasmettitore/localizzatore di emergenza rispondente ai requisiti del Regolamento CE 965/2012 ed ICAO, annesso 10 e della circolare ENAC 38/A);
- un usage monitoring system;
- un sistema GPS con le caratteristiche (ADS-B Out) Automatic Dependent Surveillance – Broadcast che, oltre a servire ad aumentare la sicurezza nel controllo di volo delle attività o evitare collisioni tra veicoli, potrà garantire un monitoraggio da parte dei responsabili di controllo; tale apparato risulta obbligatorio e non può essere disattivato.

Gli elicotteri dovranno garantire al pilota, dalla sua postazione di guida, una adeguata visibilità delle aree in cui si svolgono le operazioni di sbarco e di scarico.

Gli elicotteri dovranno essere iscritti sul COA della ditta.

Gli elicotteri dichiarati prima dell'inizio dell'attività dovranno essere gli unici adibiti all'esercizio dell'attività dell'eliski nel territorio di Valtournenche per i mesi di svolgimento del servizio.

L'elicottero di riserva deve **possedere le medesime caratteristiche minime dell'elicottero principale** e deve essere iscritto sul COA dell'operatore. In caso di guasto, avaria o comunque indisponibilità dell'elicottero principale, l'elicottero di riserva dovrà essere reso immediatamente disponibile, nelle more del ripristino dell'operatività dell'elicottero principale. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune, tramite PEC, tutti i cambi/sostituzione di aeromobile prima di mettere gli stessi in attività e dichiarare che su essi sono montati i GPS. **Nel caso in cui vengano individuati aeromobili non dichiarati o senza il GPS l'Amministrazione comunale provvederà all'immediata risoluzione del contratto.**

Art. 9 – Modalità di presentazione della documentazione.

La documentazione **deve essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico e si configura quale dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, comportando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente, anche cumulativamente in caso di concorrente gruppo** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016).

Pertanto in caso di concorrente "gruppo", costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare la predetta dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

In caso di consorzio lo stesso deve essere compilato SIA DAL CONSORZIO SIA DAL

SOGGETTO (odai soggetti) indicato come ESECUTORE (o esecutori).

In caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DALL'AUSILIARIA.

- Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il DGUE, ex art. 85 del DLgs 50/2016, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve dare riscontro dei requisiti e delle informazioni richieste dal presente Bando di gara, deve essere compilato in conformità alle indicazioni fornite dall'acire del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 e deve essere firmato e dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il DGUE precompilato è reso disponibile dal comune e deve essere compilato nelle parti non barrate

Il DGUE deve essere compilato, pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente e pertanto:

- nel caso di concorrenti singoli il DGUE va prodotto dal solo concorrente;
- nel caso di concorrenti in gruppo ai sensi dell'art. 48 del DLgs 50/2016 il DGUE va prodotto da ogni operatore componente il gruppo;
- nel caso di avvalimento il DGUE va prodotto anche dai soggetti ausiliari.

In tutti i casi di raggruppamento, la dichiarazione dovrà contenere inoltre le parti di prestazione offerti con le relative quote percentuali di esecuzione/partecipazione al raggruppamento medesimo.

- "Dichiarazione personale" o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.

Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016).

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dalla citata disposizione: "dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio"

-

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostriche vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara **da parte di ogni singolo concorrente.**

Pertanto:

-in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione.

-in caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento all'ausiliaria.

N.B. E' possibile rilasciare detta dichiarazione in modo cumulativo ad opera del legale rappresentante del concorrente dichiarando di essere a conoscenza del possesso dei requisiti generali indicati in capo ai soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 83. In caso di concorrente gruppo, la dichiarazione cumulativa va rilasciata dal legale rappresentante di ogni singolo

componente.

- **Versamento del Contributo ANAC.** Il pagamento è dovuto nei termini di 20 Euro, ai sensi della deliberazione n. 1197 del 18/12/2019.

- **Garanzia provvisoria**, da costituirsi mediante fideiussione o altra forma come previsto nel presente bando e come disciplinato dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016.

- **Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicato (DGUE).** La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) non ancora costituiti, i concorrenti devono, oltre ai documenti di cui ai punti precedenti, allegare, pena l'esclusione:

"Dichiarazione Gruppo", o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.

Tale dichiarazione attesta:

- 1) i nominativi degli operatori economici che compongono il gruppo di imprese, esplicitando il nominativo del mandatario;
- 2) il tipo di gruppo (orizzontale/verticale/misto);
- 3) i requisiti speciali;
- 4) le quote di partecipazione;
- 5) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a un operatore economico, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono anche allegare, pena l'esclusione:

- Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo

Il concorrente deve allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

Nel caso di AVVALIMENTO (vedasi altresì quanto indicato nel presente bando) i concorrenti devono, **anche** allegare, **pena l'esclusione** e la non ammissione dell'avvalimento:

- **Dichiarazioni da redigersi come da modello o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completi di relativi allegati**

Dichiarazioni da redigersi come da facsimili messi a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando. Tali moduli concernono il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 89 del D. Lgs.50/2016. Gli stessi devono essere redatti e sottoscritti, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sui moduli stesso.

- **Il contratto tra l'impresa ausiliaria e l'ausiliata.**

In originale, o in copia autenticata nei modi di legge, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

N.B.

A pena di esclusione, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) la durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

- **Documento di identità dei sottoscrittori.** La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla

corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

9.2 L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante e deve essere formulata come di seguito:

Contenuto offerta economica	Valore
a) OFFERTA ECONOMICA IN RIALZO ESPRESSA IN PERCENTUALE	% In lettere
Costi di sicurezza aziendali, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016 (se sussistenti)	% In lettere
Costo del personale, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016 (se sussistenti)	% In lettere
b) IMPORTO TARIFFA/MINUTO APPLICATA PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE	Euro.....

Le offerte devono essere formulate dagli operatori economici e inserite nel Sistema Telematico di acquisto regionale, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.

Gli eventuali modelli messi a disposizione devono essere scaricati e compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi. Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF nell'apposito campo, a meno che non venga previsto espressamente altro formato.

Si richiede ai partecipanti alla gara di fornire/allegare la documentazione in formato PDF con il tipo di formattazione non modificabile denominato PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immutabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto).

La capacità massima per il singolo file è di 150 MB. In caso di file di dimensione maggiore è possibile inserire più file.

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati digitalmente e caricati sul sistema. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.

Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dal presente documento, fanno fede la data e l'orologio del Sistema Telematico di acquisto regionale nel rispetto dell'allegato XI al D. Lgs. n. 50/2016.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici dovranno inserire a sistema entro e non oltre il termine indicato all'art.7, i documenti indicati ai successivi articoli.

L'invio elettronico della prescritta documentazione avviene ad esclusivo rischio del partecipante.

La presentazione dell'offerta tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione, fermo restando che la corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.

Il sistema utilizzato consente il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta economica e dell'ulteriore documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta economica medesima.

La garanzia è fornita da una società informatica terza che gestisce ed è proprietaria dell'intera infrastruttura tecnologica ed ha attuato tutti i processi tecnologici e organizzativi a garanzia della segregazione delle informazioni.

Il sistema cela il contenuto dei dati fino all'apertura delle buste tramite algoritmi di cifratura con chiave simmetrica/asimmetrica garantendo la riservatezza dei dati.

Nel caso di invio di documenti elettronici viene estratta un'impronta univoca tramite una funzione di hash dal documento stesso.

Come ulteriore garanzia della riservatezza delle trasmissioni vengono utilizzati certificati SSL codificati che garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi su Internet tra un server ed il browser dell'utente.

La chiusura della gara a sistema avviene inoltre automaticamente e simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicati nei documenti di gara, secondo l'orologio di sistema, e non consente la presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza sopra indicato, né di offerte che risultino incomplete di una o più parti e la cui presenza è indicata a sistema come necessaria ed obbligatoria.

Il rischio della tempestiva presentazione dell'offerta mediante sistema è a totale carico del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o incompleto inserimento dell'offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito per mezzo del sistema informatico.

Tabella riepilogativa Documentazione Amministrativa

Tipo di documento	Documento obbligatorio	Modalità di presentazione
Mod 1 – Istanza di partecipazione	si	firma digitale
Documento di gara unico europeo (DGUE) precompilato	si	firma digitale

Mod. 2 – Dichiarazione personale	si	firma digitale
Ricevuta versamento tassa ANAC	si	Copia
Garanzia provvisoria	si	Copia
Mod 3 – Dichiarazione Gruppo (art. 48 Dlgs 50/2016)	no	firma digitale
Mandato con rappresentanza gruppi già costituiti	no	firma digitale
Documento di identità dei dichiaranti	sì	Copia
Mod 4 e Mod 5 – Dichiarazioni avvalimento	no	firma digitale
Contratto di avvalimento	no	firma digitale
Tracciabilità	si	firma digitale

Tabella riepilogativa Offerta economica

	TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO O OBBLIGATORI	INVIO MULTIPLO	INVIO TELEMATICO O	FIRMA DIGITALE	FIRMA CONGIUNTA
	Offerta economica	si	no	si	si	Si
	Mod. Offerta tariffa/minuto	si	no	si	si	si

Art. 10 – Scadenza del termine per la presentazione delle offerte

La scadenza del termine per la presentazione delle offerte sul Sistema Telematico di acquisto regionale è fissata per le ore 12:00 del giorno 19 gennaio 2022.

La seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa si terrà il giorno 20 gennaio 2022 ore 09:00 presso la sede del Comune di Valtournenche.

La data di svolgimento delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima sarà comunicata agli operatori economici (in caso di raggruppamento, anche non costituito, alla sola Impresa Capogruppo) mediante il Sistema Telematico di Acquisto CUC- VDA e attraverso l'apposita sezione dedicata "comunicazioni" (all'indirizzo <https://inva.i-faber.com>).

Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente; i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile); i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

Art. 11– Offerte sostitutive o integrative. Rinuncia alla gara.

Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire all'ente aggiudicatore entro i termini indicati per l'offerta principale. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza chedeve pervenire entro la data di apertura della prima seduta pubblica. In difetto l'offerta verrà ritenuta valida.

Art. 12. Scrutinio Amministrativo.

Nel giorno e nel luogo indicato nel presente documento di Gara, avrà luogo la prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio del RUP, potranno essere, in qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.

Nel giorno previsto per la prima seduta pubblica, il RUP provvederà:

- all'apertura della busta elettronica contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della corretta predisposizione della stessa, nonché all'avvio dell'eventuale sub procedimento di soccorso istruttorio.
- all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica
- alla determinazione dell'offerta migliore.

Alle sedute pubbliche, oltre al RUP, potrebbero essere presenti, se ritenuto, eventuali incaricati per il supporto al RUP. Il Comune, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i Concorrenti, può richiedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni

Art. 15 – Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Dlgs 50/2016, così come modificato da ultimo dal D.lgs 56/2017. Non è ammesso il soccorso istruttorio con riferimento all'offerta economica, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Dlgs 50/2016 se non nei limiti di quanto stabilito dalle Linee Guida Anac e secondo le acquisizioni giurisprudenziali.

Art. 16 – Aggiudicazione definitiva.

Una volta concluse le operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Dlgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, determinato dal valore della somma dell'importo garantito offerto. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'ente aggiudicatore può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Dlgs 50/2016 per la garanzia provvisoria. Si rinvia per le ulteriori disposizioni all'art. 103 del Dlgs 50/2016.

Art. 16 – Subappalto.

Il subappalto non è ammesso in ragione della natura della prestazione.

Art. 17 – Avvalimento.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare mediante avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 50/2016 i requisiti di partecipazione ad eccezione di:

-**Requisiti generali** di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016;

-**Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

-**Certificazione di qualità** ai sensi della norma UNI EN ISO 14001-2015 o, in difetto di quest'ultima, presentare idonee procedure atte a dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali durante le fasi operative e manutentive, per attività corrispondenti a quelle da eseguire nel presente contratto.

E' ammesso l'avvalimento anche con partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega sin dalla fase di partecipazione:

- una dichiarazione sottoscritta dalla stessa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici ed delle risorse oggetto di avvalimento.

- una dichiarazione con la quale la società ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'ente aggiudicatore a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

- copia in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto dovrà contenere obbligatoriamente, a pena di non ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento, i seguenti elementi: i mezzi, attrezzature, beni finiti e

materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento; il numero degli addetti, distinto per qualifiche, messi a disposizione facenti parte dell'ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio delle prestazioni con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

N.B.

In caso di avvalimento, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Dlgs 50/2016 che l'ausiliaria metta a disposizione in termini effettivi tutte le risorse di cui è carente il concorrente. **Le prestazioni, quindi, dovranno essere svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali della stessa ausiliaria, pena la risoluzione del contratto.**

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/2016.

Art. 19 – Riservatezza

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti da codesta stazione appaltante, trattati, pubblicati e trasmessi come previsto dalle norme regionali, statali e comunitarie in materia di contratti pubblici

Art. 20 – Prescrizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando vigono i principi in materia e le norme di settore.

Il Comune si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione mediante casella di posta elettronica certificata, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara.

E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 209 del Dlgs 50/2016, il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dalla normativa vigente.

. Il Comune si riserva inoltre di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente bando l'ulteriore documentazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi delle norme vigenti i dati forniti all'ente aggiudicatore verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana e francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti all'ente aggiudicatore esclusivamente in forma scritta tramite portale. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità dell'ente aggiudicatore in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti.

La risposta ai quesiti non costituisce consulenza ai fini della regolare partecipazione; ne discende pertanto che il concorrente dovrà, in ogni caso, appurare che i chiarimenti resi dall'ente siano conformi alla normativa vigente.

Il termine per la presentazione dei chiarimenti è: 14/01/2022 ore 12:00